QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ANNO XXXII N° 19 15 OTTOBRE 2025

IN QUESTO NUMERO

1. **Conferimento Delega Unica.**
2. **Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi.**
3. **Stop dal 1° ottobre allo spandimento di liquami e digestato non palabile in tutti i comuni di pianura.**
4. **Impegno Eco- schema 2: pagamento per inerbimento delle colture arboree.**
5. **Divieto di abbruciamento residui vegetali.**
6. **Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2025.**
7. **Corsi Sanità Animale: Formazione obbligatoria operatori e professionisti degli animali.**
8. **Operai Agricoli - Rinnovo CCNL: è arrivata la piattaforma sindacale.**
9. **Torna di moda lo sciopero.**

1. CONFERIMENTO DELEGA UNICA



Il Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n 321918 del 07 agosto 2025 ha stabilito che **dal 08/12/2025** sarà attiva la **nuova Delega Unica**.

Il contribuente con un' unica delega potrà autorizzare alla consultazione uno, alcuni o tutti i servizi di :

- Consultazione del cassetto fiscale
- Tutti i servizi di Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
- Acquisizione dei dati ISA e per il CPB (concordato preventivo biennale)
- Servizi on – line dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione

Sarà l'intermediario delegato che trasmetterà la delega all' Agenzia delle Entrate. Si possono autorizzare fino a 2 intermediari.

La **Delega Unica** scade il 31/12 del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Le deleghe già attive prima del 08/12/2025 saranno valide fino alla loro scadenza originaria e non oltre il 28/02/2027.

Dal 08/12/2025 per rinnovare/ attivare/revocare le deleghe si utilizzeranno le nuove modalità.

(A. Filippetti)

2. MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI.

Dal prossimo **01/01/2026** ci sarà un nuovo obbligo introdotto dalla **legge di Bilancio 2025** che riguarda i Registratori Telematici (RT).

Ci sarà l'obbligo di collegare il POS e gli scontrini telematici tramite un collegamento tecnico.

È **necessario contattare gli installatori per adeguare il software dei dispositivi con le nuove disposizioni.**

Il registratore telematico, dopo il collegamento, invierà all' Agenzia delle Entrate sia tutte le transazioni elettroniche del POS, tranne i dati sensibili del cliente, sia l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri del Registratore Telematico.

In questo modo emergerà l'eventuale incoerenza tra incassi (pagamenti POS) e scontrini emessi, misura adottata per il contrasto all'evasione fiscale.

Se non verranno adottate queste modifiche saranno previste delle sanzioni:

- euro 100 per ciascun invio (con un max di 1.000 euro a trimestre) in caso di violazione della memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico
- euro da 1.000 a 4.000 in caso di non collegamento tra RT e POS.

(A. Filippetti)



3. STOP DAL 1° OTTOBRE ALLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI E DIGESTATO NON PALABILE IN TUTTI I COMUNI DI PIANURA.



Dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026 sono in vigore i vincoli previsti dalle misure emergenziali per la qualità dell'aria pertanto, in tutti i comuni di pianura, **solo in caso di attivazione delle misure emergenziali** a seguito di superamenti continuativi dei valori di polveri sottili, comunicati ogni due giorni attraverso i bollettini di "**Liberiamo l'aria**" (**https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenzial**)

La distribuzione di effluenti e digestato non palabili è possibile soltanto utilizzando le seguenti tecniche:

- interramento immediato;
- iniezione diretta al suolo;
- fertirrigazione con liquami diluiti con contenuto in sostanza secca minore del 2% e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato (microirrigazione a goccia e subirrigazione);
- spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo (cd. trailing shoe);
- su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi; 4. iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

(S. Santoni)

4. IMPEGNO ECO- SCHEMA 2: PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE.



Per coloro che hanno aderito all'ECO-SCHEMA 2, con Domanda Unica 2025, ricordiamo gli impegni specifici previsti da tale impegno facoltativo.

1. **Mantenimento della Copertura Vegetale spontanea o seminata**, su almeno il **70% della superficie oggetto di impegno** che deve garantito dal **15 settembre 2025 dell'anno di domanda al 15 maggio 2026**.

2. **Divieto di Diserbo Chimico**: Non eseguire **trattamenti di diserbo chimico** nelle interfila.

3. **Divieto di Lavorazioni del Terreno**: Non eseguire **lavorazioni del terreno durante tutto l'anno**.
È consentita la semina, purché questa **non implichi la lavorazione del suolo.**

4. **Gestione della Copertura**: Gestire la copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

• **Deroghe Fitosanitarie**: Restano salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari, qualora siano finalizzate al contenimento o all'eradicazione di fitopatie o parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

(S. Santoni)

5. DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI.

Dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026 entra in vigore il **periodo di divieto di abbruciamento** dei residui vegetali , fatta salva la facoltà dell'Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.



DEROGHE

Nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi **1°ottobre-31 ottobre 2025** e **1°marzo-31 marzo 2026** (quindi senza possibilità di deroga nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio), è ammessa una deroga per soli **due giorni** per ogni proprietario o possessore del terreno.

Nelle zone svantaggiate dei comuni di Pianura ovest ed est e nei comuni dell'Agglomerato di Bologna tale deroga di due giorni può essere utilizzata in tutto il periodo **dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026**.

La deroga è valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e con le modalità di abbruciamento previste dalla norma.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino "Liberiamo l'aria" emesso da ARPAE per comunicare l'allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nelle Zone Appennino NON si applicano le restrizioni del PAIR.

Tutti gli abbruciamenti devono essere preventivamente segnalati secondo le indicazioni riportate alla pagina https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti

Per maggiori informazioni e per verificare la presenza di eventuali Ordinanze Comunali , potete consultare i seguenti link : https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria e https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti

(S. Santoni)



6. DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTO DELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2025.

Si ricorda che entro il **30 Novembre 2025**, sono obbligati alla **dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione** delle produzioni DO e IG nonché uve da tavola:

a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
h) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che hanno effettuato la "vendita su pianta" delle uve.

Sono **esonerati** dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

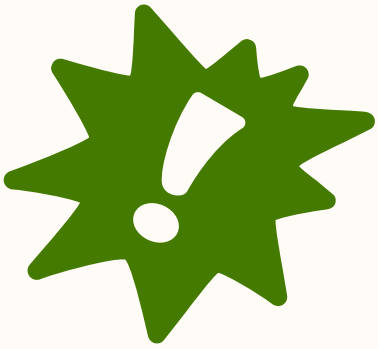
1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;

2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Entro il **15 Dicembre 2025** sono interessati alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola:

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.



I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono **esonerati** dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, modalità che è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali funzionalità.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016.

(S. Santoni)

7. CORSI SANITÀ ANIMALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI.



Il Decreto del Ministero della Salute del 06 settembre 2023, stabilisce l'obbligo ad acquisire, mantenere e sviluppare conoscenze in materia di sanità animale in base al Regolamento 2016/429 "**Normativa in materia di Sanità animale**" per **tutti gli operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R (Identificazione e Registrazione).**

Pertanto, è **obbligatoria** la formazione per i seguenti soggetti:
• gli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN;
• gli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.

I corsi sono differenziati per specie o gruppi di specie differenti:
- ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
- pollame e altri volatili in cattività;
- lagomorfi (conigli e lepri);
- animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
- animali di apicoltura;
- animali di acquacoltura.

I corsi dovranno avere una durata di almeno **diciotto ore**, da svolgersi **o in presenza, o da remoto, o in modalità mista**.
Sono soggetti all'obbligo formativo anche gli operatori degli animali da compagnia quali:
- Cani, gatti e furetti
- Invertebrati e animali acquatici ornamentali
- Anfibi e rettili
- Volatili
- Roditori e conigli.

I corsi, per queste tipologie di gruppi/specie dovranno avere una durata minima di **otto ore.**
Al termine del corso, a seguito del superamento di una prova finale, viene consegnata l'attestazione che sarà necessaria in caso di controllo.
Per gli operatori ed i professionisti in attività, l'obbligo formativo deve essere assolto e**ntro il 31/12/2025.**
A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'assolvimento dell'obbligo formativo sarà condizione indispensabile per la registrazione in BDN e nel Sistema I&R dell'allevamento.

Sono **esclusi** da tale adempimento, gli operatori che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022 a condizione che la suddetta formazione includa i contenuti previsti dal D.M. del 06 settembre 2023 e gli operatori che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

Si comunica inoltre che **Confagricoltura ha sottoscritto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) apposita convenzione per la fornitura di corsi di formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona. Per conoscere i dettagli, i corsi attivati e i relativi costi riservati agli aderenti alla convenzione, potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento**.

Inoltre, in Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati anche dall'ente Dinamica per maggiori informazioni potete consultare il link **https://www.dinamica-fp.com/cat/finanziamento/regolamentata/**.

Il **Ministero della Salute** ha chiarito, che l'obbligo formativo è in capo a:

- Rappresentate legare nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, il quale può delegare ad ottemperare all'obbligo formativo previsto per gli operatori, la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome.
- qualora l'operatore soggetto all'obbligo formativo sia una persona fisica e risulti registrato in BDN con tale ruolo per più stabilimenti, oltre a dover essere formato egli stesso, può individuare per ogni stabilimento la persona fisica che seguirà i corsi di formazione per gli operatori, in quanto si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti.

Si fa presente, che l'operatore, o suo delegato o, laddove individuata, la persona che in ogni stabilimento si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti, sono tenuti a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle specifiche mansioni svolte.

(S. Santoni)

8. OPERAI AGRICOLI - RINNOVO CCNL: È ARRIVATA LA PIATTAFORMA SINDACALE.



Il 25 settembre 2025 è pervenuta, alle organizzazioni datoriali del settore agricolo, la piattaforma per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti per il periodo 2026 – 2029.
Il vigente CCNL, firmato il 23 maggio 2022 andrà a scadenza, il 31 dicembre 2025.
Nel documento sindacale dopo una rilevante e non oziosa premessa si entra nel vivo delle richieste, tutte fondamentalmente tese al rafforzamento delle tutele e delle condizioni economiche e normative dei dipendenti.
Da evidenziare la richiesta di incremento salariale; la piattaforma, infatti, rivendica un aumento della paga nella misura del 6,5%, da applicare sui salari contrattuali provinciali.

Richiesto poi l'adeguamento dei minimi nazionali di Area.
Sempre in tema economico, i sindacati dei lavoratori chiedono, per i dipendenti a tempo indeterminato, la rivalutazione degli scatti di anzianità in quanto "fermi dal 2006".
Di rilievo la richiesta sindacale in tema di "Welfare" integrativo, aumentando le prestazioni oggi a carico dell'ente bilaterale agricolo nazionale – EBAN.

In particolare, nella piattaforma si prevede:

- d'incrementare l'indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati nell'anno solare di un'ulteriore 20% per sei mensilità;
- che l'indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa) sia pari al 70% del minimo retributivo della II area classificatoria (operai qualificati) per un massimo di sei mensilità;
- che l'assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI), affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici che usufruiscano dell'aspettativa non retribuita di cui al CCNL (ex art. 61 e 62 vigenti), sia pari al 100% del minimo retributivo della II area classificatoria (operai qualificati) comunque per un massimo di sei mensilità;

- di riconoscere un'indennità una tantum di solidarietà ai lavoratori a tempo determinato affetti da patologie oncologiche, patologie autoimmuni o che abbiano subito grandi interventi chirurgici;
- di erogare attraverso l'EBAN borse di studio per i lavoratori del settore (OTI e OTD) per la frequenza di percorsi di studio / specializzazione afferente al mondo agricolo;
- prevedere che l'EBAN attivi convenzione con istituti universitari per bandire borse di studio e sostenere la frequenza corsi di studio afferenti al lavoro agricolo.

La piattaforma si propone ancora di modificare il CCNL vigente prevedendo che la bilateralità provinciale (Casse extra legem /EBAT) possa integrare le prestazioni dell'ente bilaterale nazionale (EBAN).

Non meno significative le richieste in ordine alla sicurezza del lavoro.

La piattaforma - confermando la volontà di continuare a promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie professionali, di infortuni e per migliorare il benessere lavorativo e personale dei lavoratori - prevede:

- di incrementare i permessi retribuiti per i RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- di prevedere iniziative di sensibilizzazione finanziate dall'EBAN, in occasione della giornata nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'invio dei verbali di elezione dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) agli EBAT.



Richiesto anche di allargare le tutele, già previste per i lavori pesanti e nocivi, ai lavori disagiati; al riguardo la piattaforma chiede l'introduzione e la disciplina dei lavori disagiati, al fine di tutelare i lavoratori esposti a rischi climatici, come ad esempio quelli relativi alle alte temperature nel periodo estivo, definendo la regolamentazione dei tempi di riduzione dell'orario di lavoro, nonché i relativi tempi di pausa e le modalità di gestione dell'orario di lavoro e delle eventuali maggiorazioni.

Altre richieste sono, dal punto di vista economico, impegnative; tra le tante da segnalare una richiesta assai rilevante (se accolta) in ordine alla c.d. "Valorizzazione continuità professionale"; il sindacato chiede infatti di valorizzare la continuità professionale degli operai agricoli e florovivaisti, attraverso un riconoscimento economico legato all'anzianità lavorativa presso la medesima azienda agricola.

Da segnalare anche le richieste in ordine alla struttura del contratto di lavoro; la piattaforma chiede di istituire la contrattazione aziendale per le imprese "medio - grandi".

Da valutare le proposte in tema di bilateralità, assemblee sindacali in azienda, appalti.
La piattaforma contiene altre istanze meritevoli di approfondimento ma tutte orientate ad apportare ulteriori costi ed oneri per le aziende, non proprio ultimamente in ottima salute.
Una piattaforma che si muove nel solco della tradizione. Compito delle parti sarà quello di tradurre le richieste sindacali in misure concrete, anche in termini di opportunità per le attività aziendali, per la crescita professionale ed il consolidamento del settore che ha, nel lavoro, uno dei punti cardine per la tutela delle produzioni e delle eccellenze italiane.

(M. Mazzanti)

9. TORNA DI MODA LO SCIOPERO.

Con l'autunno si cambiano le abitudini e, dopo gli ozi estivi, torna di moda lo sciopero.
Le programmate astensioni dal lavoro possono causare disagi anche alle aziende agricole, non tanto per forme dirette di azione sindacale sul posto di lavoro, ma per le difficoltà sovente arrecate al sistema dei trasporti e della logistica, che possono essere di impedimento all'ordinario svolgimento delle attività aziendali.

Vediamo in sintesi il quadro regolatorio del diritto di sciopero.

In Italia lo sciopero è concepito come diritto soggettivo, in capo al lavoratore dipendente, garantito costituzionalmente dall'art. 40, secondo cui "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano", leggi che per la dura opposizione sindacale - analoga a quella tenuta contro l'art. 39 della Costituzione - mai sono state emanate, se non per la regolamentazione rispetto ai servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990).

La giurisprudenza e la dottrina si sono espresse in numerose occasioni in ordine al "diritto" di sciopero, stabilendo alcuni principi granitici: lo sciopero è un diritto individuale che si esercita collettivamente e, in quanto diritto, non genera inadempimento contrattuale in capo al dipendente. In sostanza, lo sciopero è un diritto "potestativo", non può avere rilevanza sotto il profilo disciplinare né può determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro non ha alcun ruolo risultando l'azienda soggetto passivo ed in stato di rassegnata soggezione.



La **legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)** stabilisce (art. 30) in materia di "***repressione della condotta antisindacale***" che nel caso in cui "*il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (oggi Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti*".

Lo sciopero, in astratto, consiste nella astensione dal lavoro; non è necessaria la formale convocazione da parte di una organizzazione sindacale ma alla base della agitazione deve sussistere un atto collettivo ascrivibile ai lavoratori, i quali concordino l'azione a tutela di un interesse comune; in assenza di ciò la astensione dal servizio non può essere qualificata come sciopero.

La fantasia "sindacale" ha nel tempo portato, oltre alla tradizionale astensione collettiva, totale e continuativa dal lavoro, ad enucleare numerose forme di sciopero.

Trattasi (in specie per l'industria) delle c.d. forme "articolate", a "singhiozzo" (alternanza tra brevi fasi di lavoro e fasi di astensione dallo stesso), a "scacchiera" (in un'azienda con più reparti alcuni lavorano ed altri no); da evidenziare anche lo sciopero "bianco" (il lavoratore è presente in azienda ma presta servizio con modalità tali da rallentare il lavoro e creare disagio).

Nel recente passato, ed anche oggi, si è diffuso lo sciopero "politico" e di "solidarietà" (vedi i recenti scioperi pro - pal).

Quale forma di "mobilitazione" è anche frequente lo sciopero sullo straordinario: i dipendenti si attengono al solo orario ordinario, rifiutando prestazioni di lavoro straordinario.

In casi particolari lo sciopero può essere ritenuto illegittimo, costituendo anche reato; è il caso dello sciopero teso a sovvertire l'ordine costituzionale o le prerogative democratiche.

Per la giurisprudenza lo sciopero deve garantire gli altri diritti costituzionali di pari grado, è vietato il picchettaggio - se violento - ed atto ad impedire ai lavoratori (non scioperanti) l'accesso al lavoro; è vietato nel contesto dell'astensione dal lavoro il sabotaggio degli impianti come l'occupazione dell'azienda, il blocco delle merci ed il boicottaggio.

Nei servizi pubblici essenziali (es. trasporti, sanità) la legge n. 146/90 prevede gravami procedurali (obbligo di preavviso di almeno 10 giorni) e sanzioni per l'inottemperanza.

L'**art. 2** della legge prevede, in mancanza della tempestiva proclamazione (od adesione) dello sciopero, la sospensione dei permessi sindacali retribuiti o di contributi sindacali sulle retribuzioni per la durata dell'astensione, l'esclusione dalle trattative dei sindacati non ottemperanti; possibile poi la precettazione degli scioperati per i casi nei quali si paventi la lesione o il pregiudizio di diritti costituzionalmente tutelati.



Il provvedimento amministrativo relativo può prevedere:

- il differimento dello sciopero;
- la riduzione della sua durata;
- l'imposizione dei livelli minimi di servizio;
- l'unificazione di scioperi proclamati separatamente.

L'inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nell'ordinanza della pubblica amministrazione è sanzionata in via pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1000; le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000 per ogni giorno.

Lo sciopero genera, come visto, la legittima astensione dal servizio con sospensione degli obblighi contrattuali, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e si traduce nella mancata corresponsione - per le ore di astensione - dello stipendio.

In pratica il dipendente non riceve la retribuzione, sono ridotti proporzionatamente gli istituti a maturazione differita (ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima), parimenti non natura l'accantonamento del TFR.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**